



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

ORDINANZA N° 20 DEL 27/05/2009

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER
GLI INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2009.**

I L S I N D A C O

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18.03.2009 n. 249, con il quale per l'anno 2009, dal 15 giugno 2008 al 15 settembre p.v. entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi d'incendi nonché preservare tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992;

VISTO il D.to Lgvo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L. n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la L.R. n. 18 del 30.11.2000;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18.06.1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 15 del 12.05.1997 e s. m. i.;

VISTE, inoltre, tutte leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

- O R D I N A -

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 settembre, per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate ricadenti nel Comune di Monte Sant'Angelo, è dichiarato il



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

divieto tassativo, salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre, lo stato di allertamento delle strutture operative:

- 1) Di accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- 2) Di far brillare mine o usare esplosivi;
- 3) Di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- 4) Di usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville e brace;
- 5) Di tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private incontrollate;
- 6) Di fumare , gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o compiere ogni altra operazione che creare comunque pericolo immediato di incendio;
- 7) Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- 8) Inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- 9) Transitare con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servizio pubblico di passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- 10) Di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive

I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12.05.1997 la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate, una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra di ogni residuo di vegetazione per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della "precesa" o "fascia protettiva" deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distino meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione.



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione (sette giorni) del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa Unificata Permanente

E' fatto divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sui terreni nelle aree ricadenti nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui all'art. 2 del D.M. 17/10/2007 n. 28223.

Al fine di prevenire il propagarsi di eventuali incendi a boschi confinanti, i titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati, sono tenuti a realizzare comunque una fascia protettiva della larghezza di dieci metri lungo il confine con le aree boscate.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri dieci lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2009, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2009, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle norme vigenti in materia.

Ai sensi della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale Bari, oppure in via alternativa, ricorso



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio ed affissa nei luoghi pubblici e trasmessa, per i conseguenti provvedimenti al:

- Comando Stazione Forestale di Monte Sant'Angelo;
- Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant'Angelo,
- Servizio di Polizia Municipale di Monte Sant'Angelo;

per i provvedimenti di competenza:

- Provincia di Foggia;

per conoscenza:

- Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Foggia
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia

Monte Sant'Angelo, 27/05/2009

IL SINDACO

(Dott. Andrea CILIBERTI)